



Bruxelles, 12 marzo 2018
Rev1

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI SULLA SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI INFORMATIVI

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato¹ preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) ("data del recesso")². Il Regno Unito diventerà allora un "paese terzo"³.

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il contenuto di un eventuale accordo di recesso, si richiama l'attenzione dei portatori di interessi - e in particolare degli operatori potenzialmente interessati dagli obblighi definiti nella direttiva (UE) 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi⁴ - sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tener conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo.

Fatto salvo il regime transitorio che potrà essere previsto nell'eventuale accordo di recesso, le norme unionali sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi non si applicheranno più al Regno Unito dalla data del recesso⁵.

¹ I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono in corso.

² A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data successiva.

³ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

⁴ Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L del 19.7.2016, pag. 1).

⁵ Gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva (UE) 2016/1148 entro il 9 maggio 2018 e a individuare, entro il 9 novembre 2018, gli operatori di servizi essenziali attivi nei settori dell'energia, dei trasporti, bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari, della sanità, della fornitura e distribuzione di acqua potabile e delle infrastrutture digitali (cfr. l'articolo 5 per tale obbligo e l'articolo 4, punto 4, per la definizione di operatore di servizi essenziali).

Per i **fornitori di servizi digitali**⁶ le conseguenze saranno, in particolare, le seguenti.

L'articolo 16 della direttiva (UE) 2016/1148 impone ai fornitori di servizi digitali alcuni obblighi in materia di sicurezza e notifica degli incidenti. A norma dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2016/1148, l'adempimento di tali obblighi è soggetto a misure di vigilanza ex post da parte delle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 8 della stessa direttiva. L'articolo 18 della direttiva (UE) 2016/1148 prevede norme sulla giurisdizione per tali attività di vigilanza:

- se il fornitore di servizi digitali è **stabilito nell'Unione** sarà, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/1148, soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale, che in principio corrisponde al luogo in cui il fornitore ha la sua sede sociale nell'Unione⁷;
- se il fornitore di servizi digitali **non è stabilito nell'Unione** deve, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/1148, designare un rappresentante nell'Unione. A norma dell'articolo 4, punto 10, della direttiva (UE) 2016/1148, per rappresentante si intende la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione espressamente designata ad agire per conto di un fornitore di servizi che non è stabilito nell'Unione per quanto riguarda gli obblighi di quest'ultimo ai sensi della direttiva stessa. A norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/1148, la designazione di un rappresentante da parte del fornitore di servizi digitali fa salve le azioni legali che potrebbero essere avviate nei confronti di quest'ultimo.

A decorrere dalla data del recesso, il fornitore di servizi digitali che era sottoposto alla giurisdizione del Regno Unito prima della data del recesso, poiché il suo stabilimento principale nell'Unione si trovava nel Regno Unito, può essere soggetto a quanto segue :

- se il fornitore di servizi digitali mantiene uno o più stabilimenti negli Stati membri dell'Unione a 27, sarà considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro dell'Unione a 27 in cui ha lo stabilimento principale nell'Unione a 27, con il conseguente cambiamento dell'autorità competente;
- se il fornitore di servizi digitali non è più stabilito nell'Unione a 27 ma offre servizi digitali nell'Unione a 27, esso avrà l'obbligo di designare un rappresentante in uno Stato membro dell'Unione a 27 conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, come indicato in precedenza.

Inoltre, il fornitore di servizi digitali non stabilito nell'Unione a 27 né nel Regno Unito ma soggetto alla giurisdizione del Regno Unito prima della data del recesso per effetto della designazione di un rappresentante nel Regno Unito ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, avrà, a decorrere dalla data del recesso, l'obbligo di designare un rappresentante in uno Stato membro dell'Unione a 27 in cui offre i servizi, a norma dello stesso articolo 18, paragrafo 2.

⁶ La direttiva (UE) 2016/1148 definisce “fornitore di servizio digitale” qualsiasi persona giuridica che fornisce un servizio digitale (cfr. articolo 4, punto 6).
I servizi digitali interessati dalla direttiva sono i mercati online, i motori di ricerca online e i servizi nella nuvola (cfr. articolo 4, punto 5, e l'allegato III della direttiva (UE) 2016/1148).

⁷ Cfr. anche il considerando 64 della direttiva (UE) 2016/1148.

L'autorità nazionale competente (ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2016/1148) dello Stato membro in cui il fornitore di servizi digitali interessato ha il suo stabilimento principale o ha designato un rappresentante riceverà le notifiche degli incidenti verificatisi all'interno dell'Unione ed eserciterà l'attività di vigilanza ex post.

Il sito web della Commissione europea sulla cibersicurezza (<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity>) riporta informazioni generali sulla direttiva (UE) 2016/1148. Se necessario, tali pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie